



COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) BLANDINI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) GIUSTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) MINCATO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) GIGLIO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - ANTONIO BLANDINI

Seduta del 24/03/2020

FATTO

La questione sottoposta all'esame del Collegio ha ad oggetto un contratto di finanziamento contro cessione del quinto della pensione, anticipatamente estinto in corrispondenza della rata n°73 sulle 120 originariamente previste.

Insoddisfatto di quanto rimborsatole in sede di estinzione anticipata in ordine agli oneri non maturati l'odierno ricorrente, sporto infruttuosamente regolare reclamo, si rivolge all'Arbitro avanzando domanda restituzione di oneri non maturati, e precisamente:

voci a+b per euro 362,60, al netto di euro 281,53 rimborsate in conteggio estintivo, per euro 80,67;

voci da f a l per euro 260,89;

voce d per spese di istruttoria per euro 60,83. Il tutto oltre spese e interessi legali.

Regolarmente costituitosi con memoria del 10 Gennaio 2020, l'intermediario:

- preliminarmente, afferma di aver provveduto, nelle more, a rimborsare tutto quanto spettante al ricorrente, in applicazione del principio del pro rata temporis lineare, per le spese di istruttoria e il premio assicurativo;

- contesta, sempre in via pregiudiziale, l'applicabilità della sentenza CGUE "Lexitor" ai rapporti orizzontali tra privati in quanto è presente, per regolare tali rapporti, una specifica norma nazionale, l'art.125sexies TUB;

- ritiene che le singole voci di costo indicate nella sezione MODULO SECCI sono dettagliatamente esplicitate nell'apposita sezione Informazioni Aggiuntive Note Esplicative Costi Connessi, che fornisce - appunto - una chiara ed esaustiva illustrazione in ordine



all'attività e/o all'onere cui ogni singola spesa applicata all'operazione di finanziamento si riferisce;

- afferma infine che il contratto sottoscritto tra le parti sia, sotto ogni aspetto, pienamente rispondente ai requisiti di trasparenza anche in relazione alla corretta identificazione e distinzione tra costi up-front e recurring, individuabili immediatamente da parte del Cliente.

DIRITTO

Il ricorrente domanda il riconoscimento del proprio diritto ad una riduzione del costo totale del finanziamento anticipatamente estinto e del conseguente rimborso (pro rata temporis) degli oneri commissionali e delle ulteriori spese sopportate con riferimento alla conclusione del contratto.

La sussistenza del relativo diritto trae il proprio fondamento normativo nelle disposizioni di cui all'art.121, co. 1 lettera e) del TUB, che indica la nozione di costo totale del credito, e all'art. 125-sexies T.U.B., che impone una riduzione del costo totale del credito, "pari" all'importo degli interessi e "dei costi dovuti per la vita residua del contratto".

E' appena il caso di premettere che il riferimento all'inciso relativo alla "vita residua del contratto" ha determinato, tanto nella "giurisprudenza" ABF, quanto (e soprattutto) nella disciplina sub primaria della Banca d'Italia (cfr. Le Disposizioni sulla trasparenza e le Indicazioni della Vigilanza del 2009, 2011 e 2018, nonché le Comunicazioni Banca d'Italia del 2009 e 2011) il risultato di circoscrivere i costi interessati alla restituzione in ragione della estinzione anticipata del finanziamento a quelli che dipendono oggettivamente dalla durata del contratto (c.d. costi recurring). E' altresì noto che il criterio di riducibilità generalmente adottato, in assenza di diversi criteri di calcolo convenzionalmente convenuti, è stato individuato nel metodo proporzionale puro, c.d. pro rata temporis.

Con domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'art. 267 TFUE il Giudice del Tribunale di Lublino ha chiesto alla Corte di Giustizia Europea di fornire la esatta interpretazione dell'art.16, par. 1, della Direttiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori, che ha abrogato la direttiva 87/102 CEE del Consiglio e, in particolare, di chiarire se tale disposizione, nel prevedere che "Il consumatore ha diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto", includa o meno tutti costi del credito, compresi quelli non dipendenti dalla durata del rapporto.

La risposta della Corte (resa con la decisione in data 11 settembre 2019 in causa C-383/18) è stata che l'art.16 della Direttiva deve essere interpretato nel senso che "il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore".

Il Collegio di Coordinamento, investito della questione relativa agli effetti della menzionata sentenza, con decisione n. 26525/2019, ha enunciato il seguente, articolato principio di diritto: "A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front". "Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

orientamenti consolidati dell'ABF". "La ripetibilità dei costi up front opera rispetto ai nuovi ricorsi e ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda". "Non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi up front dopo una decisione che abbia statuito sulla richiesta di retrocessione di costi recurring". "Non è ammissibile la proposizione di un ricorso finalizzato alla retrocessione dei costi up front in pendenza di un precedente ricorso proposto per il rimborso dei costi recurring".

In particolare, nel caso sottopostogli, il Collegio di Coordinamento ha ritenuto che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile debba essere analogo a quello che le parti avevano previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale.

Si prende atto, inoltre, dell'imputazione operata da parte ricorrente quanto ai rimborsi ricevuti: in particolare, il rimborso di euro 281,53 effettuato in conteggio estintivo risulta imputato dal ricorrente a ristoro delle commissioni lett. A e B.

Pertanto, in rigorosa applicazione del principio della domanda, in ordine alle commissioni lett. A e B, questo Collegio deve prendere atto della limitazione, appunto, della domanda all'importo richiesto per le suddette voci di euro 80,67.

Ciò posto, questo Collegio, con propria autonoma determinazione, aderisce al criterio fatto proprio dal Collegio di coordinamento in ordine alla quantificazione dei costi up front da retrocedere, rappresentando la previsione pattizia sul conteggio degli interessi corrispettivi il solo referente normativo avente "forza di legge tra le parti" (art. 1372 cod. civ.) utile (nel rispetto del principio di proporzionalità) alla "integrazione giudiziale secondo equità" (art. 1374 cod. civ.). Nel prendere atto che risulta altresì già integralmente restituito quanto dovuto per le voci di costo recurring, ritiene pertanto – nel caso di specie – di accogliere la domanda restitutoria per le voci di costo "istantanee": commissioni intermediario e commissioni intermediario del credito, per un complessivo ammontare dovuto dall'intermediario al ricorrente – considerando, come si evidenziava, la domanda di euro 80,67 ed al netto di quanto già complessivamente rimborsato - di euro 60,03, oltre interessi legali dalla data del reclamo.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 60,03, oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO